

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2728-2876-2990-3033-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE CUTRERA)

Comunicato alla Presidenza il 10 dicembre 1991

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982
(2728)

d'iniziativa dei senatori FABBRI, CUTRERA, ACONE, FRANZA, INNAMORATO, PIERRI, AGNELLI Arduino, GEROSA, VELLA, MARIOTTI, SIGNORI, MARNIGA, ACHILLI e PEZZULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1991

Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876)

d'iniziativa dei senatori AZZARÀ, COVIELLO, SALERNO, BOSCO, CONDORELLI, FALCUCCI, IANNIELLO, PATRIARCA, PINTO, TAGLIAMONTE, TOTH, VENTRE e ZECCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1991

Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

**d'iniziativa dei senatori PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI,
ANDREINI, NESPOLO, CARDINALE, LOPS e SCARDAONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1991

Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

d'iniziativa dei senatori BOATO, NEBBIA e ULIANICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1991

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ACQUARONE)

sui disegni di legge nn. 2728, 2876, 2990 e 3033

4 dicembre 1991

La Commissione, esaminato il testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che venga riformulato il comma 4 dell'articolo 3, che attribuisce al sindaco determinati compiti, in netto contrasto con quanto previsto in materia dalla legge n. 142 del 1990. Tale legge costituisce infatti legge di principi, e può essere derogata soltanto in modo esplicito, segnalandone i motivi.

Si avanzano inoltre perplessità circa la conformità della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 ai principi costituzionali sanciti nell'articolo 81.

Si fa infine notare alla Commissione di merito al necessità di riformulare il titolo del provvedimento, garantendone la congruità rispetto al contenuto.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

sul disegno di legge n. 2876

(Estensore: ZECCHINO)

25 settembre 1991

Sul disegno di legge la Giunta esprime,
per quanto di competenza, parere favo-
revole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

Art. 1.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le Amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al reperimento delle risorse di cui al comma 1 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900 miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati possono assumere impegni nei limiti delle quote determinate dal CIPE. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.

4. L'Agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui, secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla loro approvazione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993 e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Riparto dei fondi)

1. Al fine di accertare l'entità delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, il Presidente del Consiglio dei ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale è affidato il compito di effettuare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le Amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalità con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalità della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246 e 28 novembre 1990, n. 349; proporrà criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulerà indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata.

2. Sulla base degli accertamenti effettuati dal comitato di cui al comma 1, il Governo propone al Parlamento una ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento e delle categorie degli aventi diritto in modo correlato all'evento sismico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per le aree urbane, di concerto, formulano al CIPE la proposta di riparto per l'anno 1992. Per gli anni 1993 e 1994 i Ministri sopra indicati formulano la proposta sulla base dei risultati della verifica di cui al comma 1.

3. I Ministri di cui al comma 2 formulano proposte di riparto distinte per ogni singola regione.

4. In sede di riparto degli stanziamenti disponibili per il 1992, il CIPE assegna:

a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri di cui all'articolo 3;

b) il 10 per cento degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per gli interventi nelle aree delle regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) il 10 per cento degli importi stanziati per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.

5. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato regionale alle opere pubbliche, già prorogata al 31 dicembre 1991 dall'articolo 2 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

(*Esigenze abitative*)

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990. Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente.

2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, semprechè abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastri o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorità di cui al comma 2, lettere a) e b), sino al limite massimo di lire 300 miliardi per interventi in comuni classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti.

4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a):

a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche;

b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state già espletate le procedure di gara.

5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge.

6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorchè si chiedi per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di Amministrazioni statali, di regioni, di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

province, di comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e destinati a fini di ricostruzione.

Art. 4.

(*Piani di recupero*)

1. Per l'adozione dei piani di recupero riguardanti zone di interesse storico-artistico, devono essere previamente sentite le competenti sovrintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.

2. Per favorire il completamento della ricostruzione, i consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'articolo 44 del più volte citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 5.

(*Incompatibilità*)

1. La funzione di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere.

2. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. Non sono ammesse convenzioni nè con singoli, nè con studi professionali, associati e non; quelle già stipulate decadono con l'entrata in vigore della presente legge. È ammessa deroga solo se la convenzione si rende necessaria per la mancanza di tecnici nell'organico comunale.

4. Per i compensi professionali spettanti a ingegneri, architetti, geometri, geologi per progettazione, direzione lavori, studi e collaudo, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero dei lavori pubblici, per le opere della corrispondente categoria.

5. I collaudi delle opere finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono affidati esclusivamente agli iscritti ai competenti albi professionali.

6. La carica di membro delle commissioni, di cui all'articolo 19 del più volte citato del testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, e l'assunzione di incarichi in regime di convenzioni sono incompatibili con lo svolgimento dell'attività di progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere private e pubbliche finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.

DISEGNO DI LEGGE N. 2728

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FABBRI ED ALTRI

Art. 1.

(Bacino territoriale degli interventi)

1. Per l'impiego delle risorse di cui all'articolo 10, i territori dei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono costituiti in bacino territoriale unitario al fine del completamento e della razionale organizzazione degli interventi di ricostruzione e di sviluppo delle zone interessate. Nel bacino territoriale non sono comprese la città di Napoli e le aree contigue, interessate dagli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

(Programma organico)

1. Il programma organico per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate:

a) individua gli interventi da ammettere al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

b) ripartisce le risorse relative tra gli enti e le amministrazioni;

c) indica i limiti temporali per il completamento degli interventi;

d) adotta le direttive cui le amministrazioni competenti devono attenersi nella attuazione degli interventi medesimi.

2. Il programma ha carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e

gli enti pubblici e, ove stabilito dallo stesso programma, per i soggetti privati.

3. Il programma ha validità biennale e viene periodicamente aggiornato; esso è approvato dal comitato Stato-Regioni di cui all'articolo 3, su proposta del segretario generale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della redazione del primo programma organico, le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate indicano gli interventi di rispettiva competenza, corredati dei relativi progetti di manovra e delle previsioni di spesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il primo programma organico, tenuto conto della urgenza degli interventi e sulla base delle proposte formulate, contiene:

a) la individuazione degli interventi più urgenti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori interessati dalla presente legge;

b) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie disponibili;

c) le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi da attuarsi ed i relativi fabbisogni finanziari;

d) la individuazione degli adempimenti occorrenti alla organizzazione delle strutture tecnico-operative del segretariato.

5. Le risorse finanziarie già ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e non ancora impegnate dalle amministrazioni beneficiarie si considerano disponibili e riallocabili nell'ambito del primo programma organico. Nell'ambito degli interventi più urgenti si considera prioritario il completamento dei programmi edilizi abitativi.

Art. 3.

(Comitato Stato-Regioni)

1. Il comitato Stato-Regioni è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno e per i problemi delle aree urbane, ovvero da Sottosegretari di Stato delegati dai predetti Ministri, dai presidenti delle giunte regionali, o loro delegati, delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria e dal segretario generale, che partecipa con voto consultivo.

2. Il comitato approva il programma organico ed i relativi aggiornamenti annuali, adotta i regolamenti, le direttive per il funzionamento del segretariato generale e per l'attuazione del programma organico, nonchè per il coordinamento del programma stesso con gli altri strumenti di pianificazione del territorio previsti dalla vigente legislazione.

3. Il comitato provvede alla istituzione di un servizio ispettivo posto alle sue dirette dipendenze composto ed operante nei modi fissati da apposito regolamento.

4. Con regolamento di attuazione da emanarsi entro sessanta giorni il comitato definisce le modalità di provvista del personale del segretariato generale, l'indennità da corrispondere sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti, il trattamento del segretario generale e dei membri della commissione scientifica di cui all'articolo 5.

5. I comuni e le province interessate concorrono, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla determinazione degli obiettivi contenuti nel programma generale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, provvedendo alla loro specificazione ed attuazione, per quanto di competenza. Comuni e province possono costituirsi a tal fine in conferenza, secondo modalità regolamentate dai soggetti partecipanti.

Art. 4.

(Segretariato generale)

1. Il segretariato generale cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato Stato-Regioni; propone al comitato il programma organico e gli aggiornamenti annuali; esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione dei singoli inter-

venti, riferendo al comitato per le conseguenti deliberazioni; provvede, in esecuzione delle deliberazioni del comitato, alle attività tecniche e amministrative occorrenti alla realizzazione del programma organico ed alla attuazione degli interventi nei limiti della delega conferitagli, nonchè al coordinamento degli interventi di competenza dei vari rami dell'autorità statale, delle regioni e degli enti locali, al fine di assicurare il loro apporto alle azioni programmate.

2. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonchè da esperti dotati di specifiche competenze ed esperienze nei settori di attività.

4. Il segretariato generale provvede alle attività di servizio occorrenti alla ricognizione dell'ambiente fisico, economico e sociale; cura in particolare la ricerca e lo studio degli elementi dell'ambiente, formando ed aggiornando le carte tematiche dei territori urbani ed extraurbani; promuove lo studio e la valutazione degli effetti sociali, economici ed ambientali conseguenti alla esecuzione degli interventi compiuti e da compiere per la ricostruzione e lo sviluppo del bacino territoriale unitario; cura il completamento delle nuove iniziative industriali e il loro inserimento nel mercato, promuovendone lo sviluppo coordinato con le iniziative artigianali e commerciali delle zone interessate.

5. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di porre a disposizione del segretariato generale i dati e le informazioni nei settori di attività.

6. Il segretariato generale garantisce, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicità dei dati e degli atti rilevanti per le decisioni da adottare, assicurando l'accesso del pubblico alle informazioni.

7. Le spese organizzative e tecniche del segretariato generale e della commissione scientifica di cui all'articolo 5 sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 3 del

testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 5.

(Commissione scientifica)

1. La commissione scientifica è organo di consulenza del comitato Stato-Regioni di cui all'articolo 3, concorre alla elaborazione del programma organico ed è costituita da esperti di elevata qualificazione scientifico-professionale nei settori dell'intervento. Alla nomina dei componenti della commissione scientifica provvede il comitato Stato-Regioni.

2. La commissione scientifica rende parere sulla proposta di programma generale, sui relativi aggiornamenti e sulle questioni tecnico-amministrative sottoposte dal comitato Stato-Regioni, ovvero dal segretario generale.

Art. 6.

(Accordi di programma)

1. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorchè si chieda per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni statali, di regioni, di province, di comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 7.

(Controlli sulla gestione)

1. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce i risultati dell'esame

compiuto sui rendiconti degli organi gestori e dei centri erogatori di spesa comunque denominati ed organizzati, evidenziando, in particolare, i profili di controllo sulla gestione e gli aspetti relativi all'andamento e alla proficuità dell'azione d'intervento. A tale fine, i rendiconti, corredati di una relazione della competente ragioneria centrale o ufficio di ragioneria, devono essere trasmessi alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

2. Per i controlli sulla gestione e per la connessa attività di referto al Parlamento, la Corte dei conti può richiedere, in ogni momento, alle amministrazioni statali, alle regioni, agli enti locali, agli enti pubblici anche economici, dati, elementi informativi e documentazione illustrativa.

3. Il comitato Stato-Regioni di cui all'articolo 3 indirizza al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma organico.

Art. 8.

(Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76)

1. Al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere di cui al comma 1 assegnano priorità all'edilizia privata ed alla ricostruzione dei centri storici nonchè alla esecuzione di interventi straordinari di edilizia economica e popolare, sovvenzionata ed agevolata, per i già locatari di abitazioni distrutte o danneggiate che non risultino titolari di un diritto a contributo per la ricostruzione o la ripara-

zione di un alloggio e siano alloggiati nelle sistemazioni precarie apprestate dopo gli eventi sismici»;

b) all'articolo 9, comma 1, lettera e), dopo le parole «di edilizia» sono inserite le seguenti: «economica e popolare»;

c) all'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La dichiarazione di causalità del danno dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma deve essere in ogni caso verificata dal sindaco»;

d) all'articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono ineleggibili i tecnici che svolgono perizie, eseguono progetti, dirigono lavori, eseguono collaudi relativamente alle opere finanziate secondo quanto previsto dal presente testo unico»;

e) al citato articolo 19, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. È riconosciuta priorità, nella assegnazione dei contributi, salvo l'interdipendenza ai fini della realizzazione dell'unità minima di intervento e dei rapporti di condominio, alle domande presentate entro il 31 marzo 1984 ed a quelle presentate da residenti che non siano proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di altra abitazione nel comune e non abbiano presentato altra domanda di contributo»;

f) all'articolo 21, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I criteri di determinazione dei compensi sono definiti sulla base di quelli utilizzati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

4-ter. Gli amministratori locali non possono svolgere perizie, eseguire progetti, dirigere lavori ed eseguire collaudi relativamente alle opere pubbliche e private finanziate con risorse pubbliche secondo quanto previsto dal presente testo unico.

4-quater. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettano fatture

sui fondi pubblici di cui al presente testo unico»;

g) all'articolo 34, comma 3, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I piani di recupero possono essere adottati solo per interventi sull'edificato ed entro ambiti di intensa edificazione che abbiano carattere storico»;

h) al citato articolo 34, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Ove il piano di recupero concerne centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima della sua adozione, le competenti soprintendenze, le quali provvedono entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si ritiene acquisito»;

i) all'articolo 39, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine decadenziale può essere prorogato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per comprovati motivi di forza maggiore»;

l) all'articolo 44, comma 2, la lettera e) è soppressa.

Art. 9.

(Abrogazione di norme incompatibili)

1. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, incompatibili con le norme della presente legge.

2. L'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria, colpite dal terremoto del 1980-1981, di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come riorganizzato con decreto ministeriale 3 aprile 1990, n. 117, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, cessa la sua attività sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Il segretariato generale per la ricostruzione e lo sviluppo subentra alla scadenza con le sue strutture organizzative nei rapporti già in essere per il funzionamento del cessato ufficio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

· Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni nel triennio 1991-1993, di cui lire 1.500 milioni nell'esercizio 1991, lire 1.000 milioni nell'esercizio 1992 e lire 500 milio-

ni nell'esercizio 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981».

DISEGNO DI LEGGE N. 2876

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AZZARÀ ED ALTRI

Art. 1.

1. La ripresa degli interventi in favore delle zone terremotate di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è regolata dalle disposizioni della presente legge, integrate da quelle contenute nel predetto testo unico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma complessiva di lire 3.000 miliardi, ripartita in lire 1.500 miliardi per il 1991, lire 1.000 miliardi per il 1992 e lire 500 miliardi per il 1993.

3. In sede di ripartizione degli stanziamenti di cui al comma 2, il CIPE assegna non meno dell'80 per cento dei relativi importi alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri indicati nei successivi articoli.

4. Nell'ambito della destinazione di cui al comma 3, una quota non inferiore al 30 per cento è riservata alle esigenze abitative di edilizia privata dei comuni dichiarati disastri.

5. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse disponibili è assegnata alle Amministrazioni dello Stato per il completamento degli interventi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate, in via prioritaria e nell'ordine, in favore:

a) dei soggetti proprietari di un'unica abitazione, tuttora costretti ad alloggi prefabbricati;

b) dei soggetti che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta doman-

da ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative, purché localizzate in comuni disastri o gravemente danneggiati, con priorità per le domande relative all'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei comuni disastri o gravemente danneggiati, che risultano approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati possono destinare alla realizzazione di opere pubbliche, dando priorità a quelle di urbanizzazione primaria, una quota non superiore, rispettivamente, al 25 e al 20 per cento delle somme complessivamente assegnate a ciascun comune ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

1. Ai fini dell'attuazione dei piani di recupero, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il sindaco può esercitare i poteri sostitutivi, di cui all'articolo 36 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, utilizzando il contributo spettante al privato, per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente a tale termine, il comune è tenuto all'esecuzione delle opere con onere a carico del proprietario inottemperante o, in via subordinata, a valere sui proventi di cui al comma 2.

2. Al comma 10 dell'articolo 35 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è aggiunto in fine, il seguente periodo:

«I proventi derivanti dalle alienazioni o cessioni in locazione di cui al presente comma affluiscono alle contabilità speciali aperte, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, presso la Sezione di tesoreria provinciale a favore del comune».

Art. 4.

1. L'assegnazione dei contributi per l'edilizia abitativa privata da parte dei comuni danneggiati è regolata dalle priorità indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e l'importo delle risorse che ciascun comune può utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche, dando priorità a quelle di urbanizzazione primaria, non può superare il 15 per cento delle somme complessivamente destinate ai singoli comuni per le finalità considerate nel presente articolo.

Art. 5.

1. In deroga ad ogni diversa disposizione di legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni interessate, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti locali, formulano un piano straordinario di edilizia sovvenzionata per la costruzione di alloggi da cedere in locazione a soggetti non proprietari di unità immobiliari e, in conseguenza degli eventi sismici, costretti tuttora in alloggi prefabbricati.

2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto all'approvazione del CIPE ed è finanziato con le risorse disponibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata. All'attuazione dei programmi, previa pubblica gara, ed all'assegnazione degli alloggi provvedono i comuni territorialmente competenti.

Art. 6.

1. Le agevolazioni previste per i settori produttivi nel testo unico approvato con

decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono a carico degli stanziamenti recati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno coordina l'attività per la concessione delle agevolazioni comunitarie anche per gli interventi già realizzati dai singoli enti preposti all'attuazione degli interventi nelle zone colpite. I rimborsi comunitari affluiscono ad integrare le risorse del fondo di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Rientra nella competenza del presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 39, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, concedere la proroga, per comprovate cause di forza maggiore, per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 39 del testo unico approvato con al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.500 miliardi per il 1991, lire 1.000 miliardi per il 1992 e lire 500 miliardi per il 1993, si provvede con riduzione di corrispondente importo dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981».

DISEGNO DI LEGGE N. 2990

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETRARA ED ALTRI

Art. 1.

1. Per interventi urgenti di ricostruzione abitativa di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, da effettuarsi nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e connesse opere di urbanizzazione primaria, è disposto un finanziamento di lire 3.000 miliardi per il triennio 1991-1993.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il CIPE provvede al riparto dei fondi e alle conseguenti assegnazioni ai comuni interessati.

3. Gli stanziamenti di cui alla presente legge sono impegnati esclusivamente per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) riparazione o ricostruzione della prima casa, con priorità per le famiglie che vivono in *containers*, prefabbricati o comunque in alloggi precari;

b) esecuzione di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata e agevolata per la costruzione di alloggi da cedere in locazione a cittadini già locatari all'epoca del sisma e che risultino sistemati in *containers* o prefabbricati o comunque in alloggi precari.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi di cui all'articolo 1 da parte del CIPE i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge.

2. Il sindaco, ai sensi della vigente normativa, impegna ed eroga entro dodici mesi almeno il 70 per cento della dotazione assegnata.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, i consigli comunali accertano entro i successivi trenta giorni che le disposizioni di cui al medesimo comma siano state attuate.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce grave violazione di legge. In tal caso si attiva la procedura prevista dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione e la sostituzione del sindaco.

Art. 3.

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.000 miliardi nel triennio 1991-1993, di cui lire 1.500 miliardi nell'esercizio 1991, lire 1.000 miliardi nell'esercizio 1992 e lire 500 miliardi nell'esercizio 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981».

DISEGNO DI LEGGE N. 3033

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOATO ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità generale)

1. La presente legge disciplina il completamento degli interventi di ricostruzione-riparazione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.

2. Obiettivo prioritario e urgente della presente legge è quello di sanare le condizioni delle famiglie che, private della propria abitazione a causa degli eventi di cui al comma 1, siano ancora, alla data della sua entrata in vigore, senza casa. Devono essere considerati coerenti con la suddetta finalità:

a) i contributi per la ricostruzione-riparazione di alloggi destinati alle famiglie che siano state private della propria abituale dimora dal sisma o dagli interventi realizzati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e che non abbiano già ricevuto alcun contributo allo stesso titolo o per le quali non si sia altrimenti provveduto ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), della legge n. 219 del 1981;

b) le opere civili di urbanizzazione primaria la cui realizzazione sia indispensabile per consentire gli interventi di ricostruzione-riparazione degli alloggi, come previsti nei piani redatti dalle amministrazioni competenti ai sensi delle norme recate dalla citata legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni, ed a garantirne l'abitabilità.

3. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e disciplinato con legge 17 dicembre

1986, n. 878, al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 2, svolge a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti che da essa gli sono assegnati.

4. All'onere derivante dalla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, con assoluta priorità per quelli di cui al comma 2 del presente articolo, pari a lire 1.500 miliardi per il 1991, 1.000 miliardi per il 1992 e 500 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 ».

Art. 2.

(Delimitazione dell'area di intervento)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la delimitazione dell'area nella quale possono essere eseguiti gli interventi di ricostruzione e riparazione abitativa di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'area così delimitata ricadono tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Nel delimitare l'area di cui al comma 1, il Governo si attiene al principio che gli interventi di ricostruzione-riparazione cui lo Stato concorre finanziariamente sono quelli previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Ad essi devono essere equiparati quelli la cui necessità derivi dalle attività di demolizione realizzate nell'ambito degli interventi già effettuati ai sensi delle norme di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del

febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, purchè sia documentatamente provato che la demolizione ha avuto luogo prima del 30 giugno 1991.

3. Onde accertare la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e gli eventi sismici, il Governo tiene conto degli accertamenti realizzati nell'esercizio dei compiti affidatigli dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 3.

(Programma di completamento e programma stralcio)

1. I sindaci dei comuni inclusi nell'area delimitata ai sensi dell'articolo 2, sono tenuti a presentare al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, entro sessanta giorni dalla emanazione da parte del Governo del decreto legislativo di cui al medesimo articolo 2, un programma di completamento dell'opera di ricostruzione e riparazione abitativa ed un programma stralcio degli interventi prioritari individuati dall'articolo 1, comma 2.

2. Il termine di cui al comma 1 costituisce altresì il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo, corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui i comuni o altri enti pubblici siano subentrati nei diritti degli aventi titolo, in quanto questi vi abbiano rinunciato, delegando al comune o all'ente pubblico la progettazione, l'esecuzione e la gestione dei lavori.

3. Il programma di completamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'elenco dei proprietari ammessi al contributo per la ricostruzione o la riparazione, nei termini previsti dall'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e l'indicazione dei contributi loro accordati, specificandone lo stato di erogazione;

b) il dettagliato elenco dei proprietari che hanno giustificato diritto al contributo, avendo presentato domanda entro il 31 marzo 1984 e inoltrato entro il 31 ottobre 1989 la prevista documentazione, finita e completa, e risultando rispondente a verità quanto asserito dalla dichiarazione di cui all'articolo 14, secondo comma, lettera a), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, ed ai quali non sia stato ancora erogato, in tutto o in parte, il contributo per la ricostruzione o riparazione. I suddetti proprietari devono essere distinti in base alle seguenti tipologie:

1) proprietari aventi diritto le cui abitazioni debbano essere ubicate nelle aree interessate dai piani di recupero;

2) proprietari aventi diritto che siano altresì proprietari di altri immobili destinati ad abitazione nel territorio del comune o dei comuni contermini, ed abbiano già ricevuto per questi il contributo per la ricostruzione e la riparazione;

3) proprietari aventi diritto residenti in alloggi precari in quanto non dispongano di un alloggio ricostruito o riparato, specificando se le attività di ricostruzione-riparazione non sono state eseguite o se, ove siano state eseguite, non sono state apprestate le indispensabili opere di urbanizzazione primaria;

c) l'elenco dettagliato dei soggetti non aventi diritto, in quanto non proprietari, residenti in alloggi precari e privati dell'abitazione goduta a titolo diverso dalla proprietà, a causa del sisma;

d) l'elenco dettagliato dei proprietari aventi diritto inerti, i cui beni danneggiati sono inclusi nei piani di recupero e il contributo spettante ai quali è stato avvocato dal comune che si è incaricato di affidare i lavori ad un concessionario, specificando se i lavori sono stati ultimati, sono in corso di realizzazione, o devono ancora iniziare;

e) i programmi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria deliberati, la loro connessione con la ricostruzione abitativa, l'importo proveniente dal fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, o da altri finanziamenti pubblici, per essi già erogato e impegnato.

4. Negli elenchi dettagliati dei proprietari di cui al comma 3, lettera *b*), devono essere specificatamente individuati coloro che hanno delegato il comune o altro ente pubblico all'opera di ricostruzione o riparazione.

5. Il programma stralcio di cui al comma 1 deve indicare:

a) il numero di abitazioni da ricostruire o da riparare, o da costruire ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *e*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e il programma delle opere di urbanizzazione da realizzare per assicurare l'agibilità e l'abitabilità delle stesse abitazioni, ai fini del completamento della ricostruzione e riparazione abitativa con riferimento dettagliato ai soggetti di cui alle lettere *b*), numero 3), e *c*) del comma 3;

b) il fabbisogno finanziario occorrente per gli interventi di cui alla lettera *a*);

c) un programma operativo che metta in relazione risorse finanziarie, obiettivi fisici e tempi di esecuzione per i suddetti interventi.

6. Ai fini della valutazione del fabbisogno finanziario occorrente, si tiene conto per la determinazione dei contributi delle prescrizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. Il sindaco è responsabile della conformità del programma di completamento e del programma stralcio ai criteri dettati dalla presente legge.

8. Ai fini della formazione del programma di completamento e del programma stralcio di cui al comma 1, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, è tenuto a predisporre una dettagliata scheda tipo. Il Presidente del Consiglio dei ministri rende pubblica la scheda con il decreto legislativo di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Programma realizzativo)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, valutati i programmi di completamento

ed i programmi stralcio pervenuti ad opera dei sindaci dei comuni ricadenti nell'area di cui all'articolo 2, definisce entro i sessanta giorni successivi al recepimento:

a) un programma realizzativo triennale che individui gli obiettivi fisici perseguibili in ogni anno del triennio a tal fine utilizzando le somme di cui all'articolo 1, comma 4;

b) il programma generale di completamento dell'opera di ricostruzione e riparazione nell'area di cui all'articolo 2.

2. Ai fini della definizione del programma realizzativo triennale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici individua, sulla base dei programmi stralcio presentati dai sindaci ed eventualmente delle integrazioni per essi suggerite dai commissari *ad acta* di cui all'articolo 6, i finanziamenti da erogare, specificando quelli destinati agli interventi dei privati e quelli destinati agli interventi dei comuni per opere di pubblica utilità o per la costruzione delle abitazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *e*), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 5.

(Modalità di erogazione dei finanziamenti)

1. Il programma realizzativo definito dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4, è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica entro venti giorni dalla sua definizione e vale come programma di ripartizione delle somme di cui all'articolo 1, comma 4, tra i comuni e tra i soggetti pubblici e i soggetti privati interessati. Il Ministero del tesoro provvede a versare le somme destinate agli interventi in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e dei soggetti aventi diritto.

2. L'erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione ha luogo in diretta corrispondenza con le fasi realizzative delle opere, con le seguenti modalità:

a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 50 per cento in base a stato di avanzamento corredato da copia autentica delle prescritte fatture;

c) in ragione del residuo 35 per cento dopo l'ultimazione dei lavori ed entro trenta giorni dalla presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 21, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

3. La riscossione di ciascuna quota di contributo in base alla fase di avanzamento dei lavori può avvenire solo dietro presentazione alle sezioni di tesoreria provinciale del Ministero del tesoro della certificazione del completamento della fase prevista ad opera del sindaco, nonché della documentazione di certificazione prevista dall'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

4. I soggetti privati aventi diritto, ed in regola con la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga a quanto prescritto all'articolo 20 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, possono effettuare i prelevamenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale del Ministero del tesoro.

5. I fondi di competenza dei comuni sono erogati secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 20 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 6.

(Nomina di commissari ad acta)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, vista la documentazione pervenuta ad opera dei sindaci ed i risultati dei sopralluoghi di cui all'articolo 8, identifica i comuni compresi nell'area di cui all'articolo 2, nei quali l'attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione sia caratterizzata da gravi forme di ritardo e inefficienza, e ne informa il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla comunica-

zione provvede a nominare un commissario *ad acta* per gli adempimenti necessari.

2. Si considera caratterizzata da grave forme di ritardo e di inefficienza la messa in opera degli interventi nei comuni nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di domande ammesse al contributo sia inferiore al 50 per cento delle domande presentate e accolte;

b) un numero di domande inferiore all'80 per cento sia corredato dalla documentazione integrativa di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) le opere di ricostruzione e di riparazione delegate ai comuni dai soggetti privati siano state realizzate in misura inferiore al 50 per cento;

d) non sia stato ancora approvato definitivamente lo strumento urbanistico necessario per completare le opere di ricostruzione;

e) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sia stata sospesa a seguito di azione giurisdizionale su ricorso del comune o dell'impresa appaltatrice o dell'impresa concessionaria dei lavori;

f) sussistano ostacoli alla realizzazione del piano di completamento derivanti dalle modalità di impostazione dell'opera di ricostruzione.

3. Ai fini della nomina del commissario *ad acta* è sufficiente che ricorra una delle condizioni di cui al comma 2. Nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 il commissario *ad acta* si sostituisce al comune ai soli fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Il commissario *ad acta* nominato ai sensi del comma 1, è scelto tra i dirigenti del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore o tra gli ingegneri del Genio civile.

5. Il commissario *ad acta* svolge i seguenti compiti:

a) verifica il programma di completamento ed il programma stralcio presentati dal sindaco ai sensi dell'articolo 3 ed

informa il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

b) rimuove gli ostacoli alla realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione e di urbanizzazione primaria e secondaria, avvalendosi, ove lo ritenga necessario, degli uffici del Ministero dei lavori pubblici;

c) programma gli interventi in modo da conseguire una sollecita realizzazione delle opere di ricostruzione e di riparazione, dando priorità agli interventi finalizzati alla sistemazione delle unità familiari prive di alloggio a causa dell'evento sismico;

d) presenta ogni sei mesi al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici una relazione sullo stato di avanzamento delle opere di ricostruzione e di riparazione nel territorio del comune.

6. Il commissario *ad acta* è soggetto alle ispezioni di cui all'articolo 8.

Art. 7.

(Pubblicità)

1. Il programma di completamento e il programma stralcio di cui all'articolo 3 sono esposti in copia nel municipio del comune per almeno tre mesi a partire dalla data del loro invio al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

2. La certificazione relativa alle singole fasi dello stato di avanzamento delle opere ai sensi dell'articolo 5, viene depositata in copia nel municipio del comune e deve essere di pubblica consultazione per almeno i tre mesi successivi.

3. Il programma realizzativo di cui all'articolo 4 deve essere reso pubblico ed esposto nei municipi dei comuni interessati per la durata di almeno tre mesi a partire dalla sua comunicazione al sindaco.

Art. 8.

(Certificazione e controlli)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è autorizzato ad avvalersi di strutture tecniche operative a livello provinciale, che dispongano delle necessarie competenze, anche se di altre amministrazioni

dello Stato, ivi compreso il Ministero della difesa, per effettuare ispezioni, controlli e certificazioni in ordine alla veridicità delle informazioni contenute nei programmi di completamento e nei programmi stralcio di cui all'articolo 3, agli stati di avanzamento delle opere, nonché all'attività complessiva di ricostruzione e riparazione realizzata e in atto con il contributo pubblico.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici comunica al Presidente del Consiglio dei ministri di quali strutture tecniche intende avvalersi a livello provinciale.

3. I comuni e i soggetti privati beneficiari di contributi sono tenuti a fornire alle strutture tecniche inviate dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ogni elemento informativo necessario allo svolgimento del loro compito.

4. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è tenuto a presentare con cadenza trimestrale al Consiglio dei ministri un quadro riassuntivo della attività di certificazione e controllo svolta e dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e riparazione. Il Governo trasmette il quadro al Parlamento.

5. Qualora nello svolgimento dei compiti loro assegnati gli ispettori inviati dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ravvisino responsabilità civili, penali e contabili dei sindaci, dei membri delle commissioni comunali di cui all'articolo 19 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dei tecnici che hanno firmato le perizie giurate, nonché di singoli privati, adiscono direttamente l'autorità giudiziaria.

6. Nel caso le ispezioni accertino situazioni caratterizzate da grave inefficienza realizzativa è attivata la procedura di cui all'articolo 6.

Art. 9.

(Integrazioni e abrogazioni al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76)

1. Al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,

Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;

b) il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« 6. Le disposizioni relative agli interventi per la ricostruzione si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purchè abbiano conservato la residenza »;

c) i commi 1, 2, 3 e la lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 sono abrogati. Al medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I contributi di cui agli articoli 10 e 11 sono ulteriormente maggiorati della percentuale del 15 per cento per gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, limitatamente agli interventi di riparazione, con esclusione delle opere di ricostruzione o delocalizzazione degli immobili stessi »;

d) il comma 11 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« 11. All'esecuzione di interventi di restauro, riparazione e parziale ricostruzione degli immobili di proprietà privata non utilizzabili per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, provvedono le soprintendenze operative del Ministero per i beni culturali e ambientali »;

e) nell'articolo 18, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La dichiarazione di causalità del danno dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma deve essere in ogni caso verificata dal sindaco, che ne assume la piena responsabilità »;

f) il comma 4 dell'articolo 18 è abrogato;

g) all'articolo 19, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I membri delle commissioni comunali non possono svolgere perizie, eseguire progetti, dirigere lavori, eseguire collaudi relativamente alle opere finanziate secondo quanto previsto dal presente testo unico nè prestare consulenza o collaborazione a ditte che emettano fatture a valere sugli stessi fondi »;

h) il comma 8 dell'articolo 19 è abrogato;

i) all'articolo 21 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. I criteri di determinazione dei compensi sono analoghi a quelli adottati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

4-ter. Gli amministratori locali non possono svolgere perizie, eseguire progetti, dirigere lavori ed eseguire collaudi relativamente alle opere pubbliche e private finanziate con risorse pubbliche secondo quanto previsto dal presente testo unico.

4-quater. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, nè prestare consulenza o collaborazione a ditte che emettano fatture a valere sui fondi di cui al presente testo unico »;

l) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente periodo: « I piani di recupero possono essere adottati solo per interventi sull'edificato ed entro ambiti d'intensa edificazione che abbiano carattere storico »;

m) il comma 15 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« 15. Ove il piano di recupero sia riferito a unità immobiliari, edifici o aree di interesse storico-artistico devono essere sentite, prima dell'adozione, le competenti sovrintendenze, le quali provvedono entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si ritiene acquisito »;

n) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 44 è abrogata.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici ridefinisce, con proprio decreto, i criteri in base ai quali deve essere valutato il limite di convenienza di cui

all'articolo 11, commi 7 e seguenti, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, in modo che gli interventi di demolizione risultino ammissibili solo nei casi in cui risultino indispensabili ai fini della sicurezza pubblica.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge, ed in particolare quelle contenute nei seguenti testi legislativi:

- a) legge 14 maggio 1981, n. 219;
- b) decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;
- c) decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, e relativa legge di conversione 14 aprile 1984, n. 80;
- d) decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119;
- e) decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;
- f) decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12;
- g) testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo della Campania, della Basilica-

ta, della Calabria e della Puglia colpite dal terremoto del 1980-1981, di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come riorganizzato con decreto ministeriale 3 aprile 1990, n. 117, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1990, cessa la sua attività sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le agevolazioni previste per i settoriproduttivi dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono poste a carico degli stanziamenti recati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Per i comuni non inclusi nell'area di cui all'articolo 2, limitatamente a quelli che fossero stati dichiarati gravemente danneggiati, i proprietari aventi titolo ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, a contributi di ricostruzione e riparazione della propria abitazione, la cui richiesta di contributo non sia stata finanziata alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza corredata della documentazione attestante il loro diritto al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3. Il Nucleo valuta le istanze pervenutegli e delibera sul loro inserimento nel piano generale di completamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).